



DELIBERAZIONE N. 31/15 del 24/02/2015

Verbale Consiglio n. II/VI/2015

OGGETTO: Approvazione valutazione criteri Esoneri

Nell'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di febbraio, alle ore 16,15 convocata, presso la sede di via De Rubeis, n. 35/1 a Udine, previi inviti scritti, si è riunito il Consiglio dell'Ordine Regionale Assistenti Sociali del Friuli Venezia Giulia, come segue:

	Cariche	SEZ.	Presenti	Assenti
TOTIS Miriam	Presidente	A	X	
BRESSAN Adriana	Vice Presidente	A	X	
PILATO Silvia	Segretario	A		X
STAGI Federico	Tesoriere	B	X	
BON Serena	Consigliere	B	X	
MANICARDI Flavia	Consigliere	A	X	
MONTAGNESE Barbara	Consigliere	B	X	
PASUT Enni	Consigliere	B	X	
PASCOLI Giada	Consigliere	A	X	
QUAGGIO Claudia	Consigliere	A		X
ZANELLA Caterina	Consigliere	B	X	

RICHIAMATA la delibera n. 50/14 del 03/06/2014 con la quale si recepisce il "Regolamento per La Formazione Continua degli Assistenti Sociali" approvato dal CNOAS nella seduta del 10/01/2014 con delibera n. 01/2014;

RICHIAMATA la Delibera n. 99/14 del 06/11/2014 con la quale il CROAS FVG ha approvato il "Regolamento Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua del CROAS FVG e procedimento di attribuzione dei crediti formativi" come previsto dall'art. 8 del su citato Regolamento approvato dal CNOAS;

PRESO ATTO delle Circolari sulla Formazione Continua del 07/06/2014 e del 22/01/2015 pervenute dal CNOAS;

ESAMINATA la proposta della "Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua del CROAS FVG" che, riunitasi in data 24/02/2015, ha elaborato il documento allegato che quantifica il numero dei crediti formativi da esonerare in base alle motivazioni previste dall'Art. 13 del Regolamento e dalle successive Circolari;

VISTA la L. 23.03.1993, n° 84;

VISTO il D.M. 11.10.1994, n° 615;

VISTO il Regolamento interno dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con delib. n. 81/13 del 05/11/2013;

VISTA la L.R. 11.12.2003, n° 21;

AD UNANIMITÀ DEI VOTI espressi ed accertati nelle forme di legge, il Consiglio Regionale

DELIBERA

1. DI APPROVARE il documento allegato che quantifica il numero dei crediti formativi da esonerare in base alle motivazioni previste dall'Art. 13 del Regolamento e dalle successive Circolari.

2. DI STABILIRE che tale documento avrà validità a decorrere dal 01/01/2014 e che potrà essere rivisto, eventualmente, a seguito di indicazioni del CNOAS o dalla verifica dell'applicazione dello stesso agli iscritti richiedenti l'esonero.

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to IL PRESIDENTE
A.S. dott.ssa Miriam TOTIS

f.to IL SEGRETARIO
A.S. dott. Silvia PILATO

In pubblicazione all'Albo dell'Ordine dal 25/02/2015 per 15 gg. consecutivi.

Udine, 25/02/2015

f.to L'addetto alla segreteria
Elvira Pozzone

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11.12.2003, n° 21.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Udine, 25/02/2015

L'addetto alla segreteria
Elvira Pozzone



Valutazione ESONERI

IL CROAS FVG ha deciso di quantificare il numero dei crediti formativi da esonerare in base alle motivazioni previsto dall'Art. 13 del Regolamento e dalle successive Circolari nel seguente modo:

A) Maternità:

- esonero crediti 1,25 al mese per singola maternità per un massimo di 12 mesi (massimo 15 crediti di esonero per singola maternità).

L'iscritto dovrà eventualmente acquisire i crediti formativi rimanenti per l'anno, in ogni caso dovrà acquisire i 5 crediti deontologici.

(L'arrotondamento è per eccesso es. $6,25=7$)

1° Es. 6 mesi di maternità: $1,25 \times 6 = 7,5$. Esonero di 8 crediti per l'anno oggetto della richiesta.

Pertanto si devono acquisire 7 crediti normali + 5 deontologici

2° Es. 12 mesi di maternità: $1,25 \times 12 = 15$. Esonero di 15 crediti normali per l'anno oggetto della richiesta.

Pertanto si devono acquisire soltanto 5 crediti deontologici nell'anno oggetto della richiesta

B) Grave malattia o infortunio

- Si valuta caso per caso.
 - a) **Esonero parziale:** esonero crediti 1,25 al mese. L'iscritto dovrà eventualmente acquisire i crediti formativi rimanenti per l'anno, in ogni caso dovrà acquisire i 5 crediti deontologici.

Es. 4 mesi di malattia: $1,25 \times 4 = 5$. Esonero di 5 crediti per l'anno oggetto della richiesta.

Pertanto si devono acquisire 10 crediti normali + 5 deontologici nell'anno oggetto della richiesta

- b) **Esonero totale:** esonero di 20 crediti per l'anno oggetto della richiesta

C) Interruzione per un periodo non inferiore a 6 mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero

Disoccupati:

- esonero di 5 crediti per l'anno oggetto della richiesta. Rimangono 15 di cui 5 deontologici

Diversamente occupato:

- esonero di 5 crediti per l'anno oggetto della richiesta. Rimangono 15 di cui 5 deontologici.

Trasferimento attività all'estero:

- esonero totale.

Pensionati:

- Se svolgono attività in qualità di assistente sociale anche volontarie (consiglio di disciplina, tutor didattici, supervisione, docenze, ecc.): esonero di 5 crediti annuali.
- Se non svolgono alcuna attività in qualità di assistente sociale: esonero di 15 crediti annuali.

D) Causa di forza maggiore:

- valutazione caso per caso.
 - a) **Esonero parziale:** esonero crediti 1,25 al mese. L'iscritto dovrà eventualmente acquisire i crediti formativi rimanenti per l'anno, in ogni caso dovrà acquisire i 5 crediti deontologici.

Es. L.104/92 (si valuta soltanto l'aspettativa) - 4 mesi di esonero: $1,25 \times 4 = 5$. Esonero di 5 crediti per l'anno oggetto della richiesta.

Pertanto si devono acquisire 10 crediti normali + 5 deontologici nell'anno oggetto della richiesta.

- b) **Esonero totale:** esonero di 20 crediti per l'anno oggetto della richiesta

Si stabilisce, inoltre, quanto segue:

- a) Le domande di esonero devono essere prodotte **in presenza effettiva dell'impedimento** a svolgere la formazione continua. In particolar modo per il punto C) devono essere effettivamente **trascorsi 6 mesi di non attività in qualità di assistente sociale**.
- b) Le domande di esonero devono essere **presentate per ogni anno formativo**. Non sono previste richieste cumulative di due o più anni.
- c) È cura dell'interessato **comunicare eventuali variazioni al proprio status dichiarato al momento della richiesta di esonero** (reperimento nuova occupazione, rientro dall'estero,...)
- d) Non vengono prese in considerazione le domande di esonero relative al 2013, in quanto il triennio formativo comprende 2014-2015-2016.